



TRIBUNALE DI ROVERETO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Corrado Pascucci all'udienza di data 22/05/2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

....., nato il a e residente ad
in

LIBERO - CONTUMACE

imputato

a) **reato p. c. p. dall'art. 82 DPR nr. 309/1990** perché, in qualità di titolare del sito e webmaster dei domini e siti internet www.sccds24.com, www.mariuanait.com, www.caprishop.com, www.capri-shop.com, www.caprishop.it e www.marijuana.pl pubblicamente istigava all'uso illecito di sostanze stupefacenti svolgendo attività di proselitismo e di induzione dei visitatori dei predetti siti all'uso delle stesse. Condotta consistita nell'aver posto in vendita, sui predetti siti internet, semi di cannabis femmina (con consigli per la regolazione dell'illuminazione delle lampade da coltivazione, indicazioni del tempo di fioritura, dell'altezza raggiunta dalla pianta, del rendimento espresso in grammi, del periodo di raccolto della difficoltà nella coltivazione, dell'effetto stupefacente e dei valori di THC, CBD e CBN ottenuti) bilance di precisione di vario tipo, fertilizzanti organici con indicazione precisa del dosaggio e delle altre caratteristiche, lampade da coltivazione e prodotti vari tutti attinenti alla coltivazione, all'imballaggio ed al successivo uso della sostanza stupefacente, merce che successivamente all'ordine di acquisto veniva effettivamente venduta e spedita a mezzo posta ai

SENT.

N. 158/12

R.G.

392/11

R.G.n.r.

1120/10

Sentenza di data

22/05/2012

Depositata in

Cancelleria il

16 LUG. 2012

Il Cancelliere
Luisa Maria Giordano

Visto del P.G.

Data irrevocabilità

estratto csecutivo
alla Procura il

scheda

il _____



destinatari.

In Arco, dal 16 dicembre 2009 fino al marzo 2011

b) reato p. e p. dall'art. 334, comma 2, C.P., perché, essendone proprietario, sottraeva i beni oggetto di sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale n. 198/09 R.G.n.r. Mod. 21 (materiale per la coltivazione, il confezionamento e l'uso della marijuana) custoditi all'interno del magazzino sito alla via Mantova n. 16/B, affidatagli in giudiziale custodia e analiticamente descritti nel verbale di sequestro redatto dai Carabinieri di Merano in data 24/06/2009.

In Arco, il 29/07/2010

Con la recidiva infraquinquennale.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Rodrigo Merlo e dell'avv.to Carlo Alberto Zaina del foro di Rimini difensore di fiducia.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede:

la condanna ad anni uno e mesi 8 di reclusione ed € 2.000,00 di multa.

Il difensore chiede:

l'assoluzione per il capo a) con la formula ritenuta di giustizia; per il capo b) chiede il minimo della pena.

MOTIVAZIONE

E' contestato a [redacted], in qualità di titolare e webmaster dei domini e siti internet indicati analiticamente nel capo di imputazione, di avere pubblicamente istigato all'uso illecito di sostanze stupefacenti.

Tale attività di istigazione si sarebbe concretizzata nell'aver posto in vendita, sui predetti internet, semi di cannabis femmina (con consigli per la regolazione dell'illuminazione delle lampade da coltivazione, indicazione del tempo di fioritura, dell'altezza raggiungibile dalla pianta, del rendimento espresso in grammi, del periodo di raccolta e della difficoltà di coltivazione, dell'effetto stupefacente e dei valori di THC, CBD e CBN ottenibili), bilance di precisione di vario tipo, fertilizzanti organici con



termini indicati dalla Corte di Cassazione.

Non c'è, insomma, la propalazione e l'esaltazione, neppure subliminale, della droga ricavabile dalla coltivazione dei semi oppure l'esaltazione delle sue qualità al fine di indurne all'uso il destinatario del messaggio.

Si impone, pertanto, sentenza assolutoria.

A seguito della stessa i beni in giudiziale sequestro vengono dissequestrati e restituiti all'avente diritto.

Consumato deve, per contro ritenersi il reato contestato su B) all'imputato.

E' pacifico, infatti, che egli, essendone proprietario, abbia sottratto i beni oggetto di sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale nr 198/09, e custoditi all'interno del magazzino affidatogli in giudiziale custodia.

Per tale reato, il prevenuto viene condannato alla pena, ex art 133 cp, di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P Q M

Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara ~~.....~~ colpevole del reato di cui al capo B) dell'imputazione e lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Letto l'art. 530 C.P.P. assolve l'imputato dal reato di cui al capo a) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

Ordina il dissequestro di quanto in giudiziale sequestro e la sua restituzione



all'avente diritto al passaggio in giudicato della sentenza.

Motivazione in gg. 50

Rovereto, Il 22/05/2012

Il Caricatore
dott.ssa Maria Teresa...

IL GIUDICE
dott. Corrado Pascucci